

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3316}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINEIS, FERRI MARIO, SALVATORE, STRAZZI, FAGONE

Presentata il 12 dicembre 1974

Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore delle norme sulle controversie individuali di lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, ha sollevato diversità di orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sulla applicabilità alle controversie avanti le sezioni specializzate agrarie. Gli orientamenti interpretativi sono stati in larga misura condizionati da preoccupazioni e considerazioni metagiuridiche, che sostanzialmente si riallacciano a due ordini di idee. Da un lato si sostiene la necessità di accelerare l'*iter* delle controversie agrarie per giungere ad una immediata certezza dei rapporti, riducendo così al minimo, quanto meno in termini di durata, la conflittualità fra le parti. Da un altro lato, per altro, si sono manifestate preoccupazioni per gli effetti negativi che potrebbero derivare dalla immediatezza della pronuncia ove non fosse sufficientemente salvaguardato il principio che, a suo tempo, aveva ispirato la norma che rinvia al termine dell'annata agraria succes-

siva la esecuzione dello sfratto pronunciato dall'autorità giudiziaria.

Per temperare le contrastanti esigenze, si è predisposta la presente proposta di legge che sostanzialmente stabilisce:

il trasferimento alle controversie avanti le sezioni specializzate agrarie di quelle disposizioni sulla procedura del lavoro che sono compatibili con la particolare struttura delle sezioni stesse;

la proroga della sospensione dell'esecuzione delle sentenze da uno a tre anni (tenendo conto che, allo stato, il periodo medio di durata di una controversia giudiziale è di 5-6 anni);

la proroga della cessazione dei contratti alla scadenza del terzo anno successivo all'acquisto di fondi con i benefici della piccola proprietà contadina;

la riduzione a un anno della sospensione dello sfratto quando la sentenza di rilascio sia pronunciata per gravi inadempimenti contrattuali;

L'introduzione del diritto di ritenzione del fondo, in conformità a quanto già stabilito dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, per le migliorie, per i crediti da indennizzo o rimborsi.

Con la presente proposta, in definitiva, si è cercato di offrire un rimedio all'onerosità ed alle conseguenze negative dei conflitti giudiziari che tormentano le nostre campagne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 441 del codice civile, così come modificati con legge 11 agosto 1973, n. 533, si applicano alle controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate agrarie in forza della legge 2 marzo 1963, n. 320 e dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. È abrogata qualsiasi disposizione contraria agli articoli sopra richiamati.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 765, è modificato come segue:

« La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine della terza annata agraria successiva. La sospensione è limitata al termine della annata agraria successiva se lo sfratto è pronunciato in forza dell'articolo 4 lettera a) del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157 ».

ART. 3.

I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere vigore al termine della terza annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempre che sia stata data disdetta entro sei mesi dall'acquisto o dalla concessione in enfiteusi. Non si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

Il fittavolo al quale siano riconosciuti indennizzi o rimborsi al momento del rilascio, ha diritto di ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito.